

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 06/03/2025

SOMMARIO

Art. 1	Finalità ed oggetto	3
Art. 2	Principi	3
Art. 3	Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato	3
Art. 4	Iscrizione	4
Art. 5	Mantenimento dell'iscrizione	5
Art. 6	Cancellazione	6
Art. 7	Diritti degli iscritti	6
Art. 8	Pubblicità	7
Art. 9	Norme transitorie e finali	7

Art. 1 – FINALITÀ ED OGGETTO

1. Il presente Regolamento stabilisce i principi e i criteri per la tenuta dell'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato allo scopo di dare concreta attuazione della norma contenuta all'art. 51 dello Statuto del Comune di Valli del Pasubio, nonché disciplina gli obblighi derivanti dall'iscrizione ed i diritti che da essa sorgono.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

Art. 2 – PRINCIPI

1. Il Comune di Valli del Pasubio, in attuazione degli artt. 5 e 51 del proprio Statuto nonché in adesione ai principi contenuti nel D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 e con specifico riferimento al suo Titolo VII, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'associazionismo senza scopo di lucro come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
2. Il Comune di Valli del Pasubio promuove l'autonomo sviluppo dell'associazionismo e favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, per affermare la dignità ed il valore della persona e promuovere il miglioramento della qualità della vita al fine di contrastare fenomeni di emarginazione ma anche promuovere l'immagine della comunità locale.
3. L'Amministrazione comunale riconosce la funzione ed il ruolo fondamentale ed insostituibile di crescita umana e civile per una Comunità, svolto da tutte quelle Associazioni e quei Gruppi di volontariato, intese così come specificato all'art. 4 del presente Regolamento, che operano sul territorio comunale, e ne sostiene e promuove le attività in vista di un raggiungimento il più possibile efficace degli obiettivi perseguiti.

Art. 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. E' istituito l'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato allo scopo di valorizzazione l'associazionismo, promuovere lo sviluppo della comunità e mettere in rete le realtà ivi iscritte.
2. Segnatamente, l'iscrizione all'Albo comunale:
 - favorisce un ruolo attivo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato nella vita comunitaria e garantisce il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale dell'attività svolta dagli iscritti, nel reciproco rispetto ed autonomia;
 - promuove sinergicamente il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato nella programmazione delle attività del Comune di Valli del Pasubio;
 - consente di beneficiare di forme di sostegno economico con riferimento allo sviluppo della propria attività istituzionale;
3. L'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato è articolato nelle seguenti Macroaree tematiche di azione e responsabilità civica:
 - 1) Macroarea socioculturale:
 - a) Area cultura, formazione, ricreazione ed arte
 - b) Area promozione del territorio e valorizzazione delle tradizioni
 - c) Area sport e promozione della salute
 - d) Area valorizzazione del tempo libero e promozione della qualità della vita

- e) Area associazionismo combattentistico e d'arma
- 2) Macroarea sociosanitaria:
 - a) Area assistenza sociale, tutela delle fragilità e valorizzazione della persona
 - b) Area igienico-sanitaria
- 3) Macroarea ambientale:
 - a) Area tutela, risanamento e valorizzazione dell'ambiente
 - b) Area tutela della fauna e della flora, lotta al randagismo
 - c) Area protezione civile
- 4) Macroarea diritti civili:
 - a) Area protezione e promozione dei diritti umani
 - b) Area protezione e promozione dei diritti del consumatore e dell'utente dei servizi pubblici
- 4. Le sopraelencate Macroaree ed Aree tematiche possono essere oggetto di modificazioni con idoneo provvedimento del Consiglio Comunale, in relazione alle dinamiche evolutive dell'associazionismo locale, della legislazione nazionale e regionale.
- 5. L'Ufficio Segreteria appartenente all'Area Amministrativa dell'Ente, è l'ufficio comunale avente competenza sulla tenuta dell'Albo di cui al presente articolo.

Art. 4 – ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi all'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato:
 - a) gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), ai sensi del D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117;
 - b) le associazioni riconosciute o non riconosciute, non iscritte al R.U.N.T.S., che applicano le norme del Codice Civile, le norme del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) ed eventuali discipline speciali (a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche);
 - c) le altre forme associative e i comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente in materia;

aventi sede legale nel territorio comunale ovvero che svolgono parte della propria attività istituzionale mediante interventi aventi luogo nel territorio comunale ed a favore della comunità locale di Valli del Pasubio oppure rappresentanti della sezione locale di associazioni nazionali, regionali o provinciali.
2. Sono requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione all'Albo:
 - a) essere dotati di un Atto costitutivo e/o di uno Statuto;
 - b) l'assenza dello scopo di lucro, avere uno scopo di natura ideale e non economica, organizzarsi in maniera democratica (eleggibilità delle cariche) e tenere regolarmente gli atti contabili secondo le normative vigenti;
 - c) perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione ed alle leggi dello Stato nonché alle norme dell'Unione Europea ed alle norme di diritto internazionale;
 - d) essere portatori di particolare interesse collettivo e dunque esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore", oppure operare in una delle aree tematiche dell'Albo, indicate all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
 - e) avere svolto attività documentata da almeno un anno alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
 - f) documentare di avere la titolarità degli spazi dove sono state stabilite la sede legale e la sede operativa, se prevista.
 - g) il Legale rappresentante/Presidente ed i membri dell'organo di amministrazione non devono aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per grave reato, in danno dello Stato, della persona e del patrimonio, tra cui partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ovvero per uno dei reati già

esplicitati all'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

h) svolgere attività rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Valli del Pasubio;

3. La Giunta comunale, con propria decisione, si riserva di consentire l'iscrizione all'Albo di Associazioni o di Gruppi, in deroga alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatto salvo il comma 2, lettera g)

4. In sede di iscrizione, ogni soggetto di cui al comma 1 del presente articolo individua una o più Aree tematiche appartenenti alla medesima Macroarea (sino ad un massimo di n. 3 Aree tematiche, specificando quella di prevalenza) con riferimento alle quali viene svolta la propria attività istituzionale.

5. Non possono iscriversi all'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato:

a) le formazioni e le associazioni politiche;

b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;

c) le associazioni di datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;

d) gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del Terzo Settore o in associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 03 luglio 2023, n. 117;

e) le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del Terzo Settore o in associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 03 luglio 2023, n. 117;

f) le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;

g) le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti pubblici;

h) enti ed associazioni che occupano senza titolo spazi pubblici o privati.

i) associazioni ed organizzazioni di cui la metà dei soci o iscritti appartenga ad altro soggetto già iscritto all'Albo per la medesima Macroarea tematica.

6. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono richiedere l'iscrizione all'Albo con istanza indirizzata al Sindaco, recante idonea autocertificazione e/o la documentazione volta a comprovare i requisiti necessari alla registrazione a norma del presente Regolamento. Detta istanza deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante/Presidente.

La domanda di iscrizione, da presentare su modello predisposto dal Comune, deve tassativamente contenere:

a) copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto;

b) una relazione sull'attività svolta nel territorio comunale e rivolta prevalentemente alla comunità locale di Valli del Pasubio, almeno nell'ultimo anno, firmata dal Legale rappresentante/Presidente;

c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;

d) dichiarazione del Rappresentante legale/Presidente circa il numero complessivo dei soci;

e) l'ultimo Bilancio consuntivo approvato;

f) (eventuale non obbligatorio) programma indicativo delle attività che si intendono realizzare nel biennio successivo;

7. L'iscrizione all'Albo diviene effettiva a seguito della comunicazione di avvenuta accettazione da parte dell'Ufficio competente entro il termine di n. 60 giorni. Quest'ultimo si riserva di effettuare verifiche a campione per verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento ed effettivamente verificabili.

8. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato ha durata quinquennale e comunque fino al 31 gennaio successivo al quinto anno di iscrizione.

9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione, il Responsabile del Procedimento darà motivata comunicazione agli interessati.

Art. 5 – MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. Entro la scadenza prevista dall'art. 4, comma 8, il soggetto che intende rimanere iscritto all'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato ha l'onere di presentare apposita istanza al Sindaco recante tutta la documentazione volta a comprovare il mantenimento dei requisiti necessari alla registrazione. Le Associazioni dovranno depositare altresì l'ultimo bilancio consuntivo

approvato.

La domanda di mantenimento dell'iscrizione potrà inoltre contenere:

- a) una relazione sull'attività svolta nel territorio comunale e rivolta prevalentemente alla comunità locale di Valli del Pasubio con riferimento al quinquennio di iscrizione all'Albo, firmata dal Legale rappresentante/Presidente;
 - b) programma dettagliato delle attività svolte nel quinquennio di iscrizione.
2. Il Responsabile del Procedimento dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvenuto mantenimento dell'iscrizione, entro il termine di n. 60 giorni. L'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione in merito al possesso dei requisiti dichiarati ed effettivamente verificabili.
 3. I soggetti iscritti all'Albo hanno l'onere di comunicare tempestivamente al competente Ufficio comunale ogni evento che comporti la perdita dei requisiti d'iscrizione di cui all'art. 4, commi 1 e 2.
 4. L'Associazione si impegna altresì a comunicare, entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento, le eventuali variazioni relative a:
 - ragione sociale,
 - sede,
 - cariche associative,
 - finalità associativa,
 - recapiti,
 - cessazione dell'attività.
 5. Le associazioni che non presentano la dichiarazione di cui al comma 1 entro i termini previsti vengono cancellate dal Registro. La cancellazione non pregiudica il diritto di presentare nuovamente l'iscrizione al Registro secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

Art. 6 – CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - a) su richiesta del Legale rappresentante/Presidente, con allegato verbale di assemblea;
 - b) in caso di perdita accertata dei requisiti d'iscrizione di cui all'art. 4, commi 1 e 2;
 - c) in caso di mancato rinnovo nei termini di cui all'art. 5, commi 1 e 3.
2. La cancellazione a norma del precedente comma 1, lett. a) e c) non pregiudica il diritto di presentare nuovamente domanda di iscrizione all'Albo con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Procedimento dà comunicazione, debitamente motivata, dell'avvenuta cancellazione dall'Albo al soggetto interessato. La richiesta di autocancellazione inoltrata da parte di un'Associazione, ne determina la cancellazione dall'Albo. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la restituzione dei contributi erogati dal Comune che, alla data della cancellazione, non siano ancora stati spesi per le finalità convenute.
4. La cancellazione dall'Albo comporta la perdita con effetto immediato di ogni diritto sorto a seguito dell'iscrizione e di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 7 – DIRITTI DEGLI ISCRITTI

1. Ai soggetti iscritti all'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato sono riconosciuti, con le modalità e le forme di cui al presente Regolamento, i diritti previsti dal medesimo testo normativo, dallo Statuto ed eventualmente da Regolamenti comunali in materie specifiche. L'iscrizione all'Albo comunale non fa sorgere diritti in capo ai soggetti iscritti, ulteriori da quanto esplicitamente stabilito nel presente Regolamento, nello Statuto comunale od eventualmente da Regolamenti comunali in materie specifiche.
2. L'iscrizione all'Albo costituisce titolo esclusivo per la concessione di forme di sostegno economico da parte dell'Amministrazione comunale, salvo deroghe che devono essere previste da eventuali Regolamenti comunali specifici.

3. L'iscrizione all'Albo consente, occasionalmente e dietro motivata richiesta, l'uso in concessione dei locali pubblici al fine dello svolgimento di assemblee, riunioni ed incontri associativi/sociali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale in materia.
4. L'Amministrazione comunale può instaurare rapporti e collaborazioni con i soggetti iscritti all'Albo, ivi compresa la stipula di convenzioni al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, in ogni caso nel rispetto della norma di cui al D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – PUBBLICITÀ

1. L'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, a seguito dell'approvazione da parte del competente Responsabile dell'Area, viene pubblicato all'Albo pretorio *online* dell'Ente entro il 31 marzo di ogni anno ed è inoltre consultabile nel sito *web* istituzionale del Comune.

Art. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile ed alla normativa nazionale, regionale e comunale per le materie affini e/o interessate dal presente strumento normativo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo concernente la sua approvazione ed abroga tutti i regolamenti, i provvedimenti e le consuetudini riguardanti le materie dal medesimo disciplinate o in contrasto con lo stesso.
3. In via transitoria, al fine di garantire la piena applicazione dei principi e dei criteri contenuti nel presente testo normativo, i soggetti già iscritti al Registro comunale delle associazioni alla data di entrata in vigore del Regolamento conservano l'iscrizione ma devono presentare idonea domanda di nuova iscrizione entro il 31 ottobre 2025. Il competente Ufficio comunale avrà cura di dare comunicazione circa tale adempimento agli interessati.